

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "OMNIBUS PRO VITA"**

Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2026 in prima convocazione alle ore 10:00 nella sede legale di Via UGO FOSCOLO N. 3 - cap 73100 comune di LECCE si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Omnibus Pro Vita", (di seguito "Associazione").

La Presidente Quarta Francesca assume, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario della riunione il Sig. Francesco Monticchio con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta con il consenso degli associati.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione in prima convocazione, come richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea e, in ogni caso, non inferiore a quello minimo previsto ai fini dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Discussione in merito alla volontà di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;**
- 2. Variazione della denominazione sociale;**
- 3. Variazione dello statuto.**

Passando alla trattazione del primo punto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la Presidente comunica all'Assemblea che a partire dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus è stata soppressa e che in caso si voglia continuare a operare come enti del Terzo Settore sarà necessario presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Quindi la Presidente illustra le motivazioni a fondamento della decisione dell'Associazione di modificare il proprio statuto ai fini della conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e, dunque, dell'adozione della qualifica di APS del Terzo settore.

Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea all'unanimità prende atto della proposta del Presidente in merito all'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017 ed incarica la Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

La Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno ed espone i motivi che ai fini della conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) hanno portato alla decisione di proporre all'Assemblea il cambio di denominazione che da "Omnibus Pro Vita" si vorrebbe trasformare in "Omnibus Pro Vita APS".



Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente in merito alla variazione della denominazione sociale ed incarica la Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente illustra all'Assemblea il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS") attraverso l'adozione di un nuovo modello di statuto.

Le modifiche e le integrazioni oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza dell'Associazione Omnibus Pro Vita APS di adottare un nuovo Statuto. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le novità di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e la Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'adozione del nuovo Statuto.

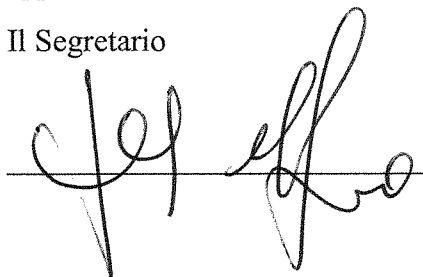
Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente in merito all'adozione del nuovo Statuto, che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale denominato "Allegato A", ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed incarica la Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Alla fine della discussione la Presidente fa presente che bisognerà provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale e del nuovo Statuto in vista dell'adeguamento effettuato.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente in merito alla registrazione del presente verbale e dello statuto ed incaricando lo stesso di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e di usufruire dei benefici concessi dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
26 MAR. 2026 n° 379 serie 3
versati € # 624 #
con Mod. F24 del 25/03/2026



L FUNZIONARIO
Francesco M. M. M.



ALLEGATO 1
378/3

26 MAR. 2026

"Allegato A" Delibera assemblea del 22.03.2026

STATUTO

OMINIBUS PRO VITA APS

Art. 1 Denominazione e sede

Adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione apartitica, apolitica e aconfessionale, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione "Omnibus Pro Vita APS".

L'Associazione ha sede legale in viale Ugo Foscolo n. 3 nel comune di Lecce e con decisione del Consiglio Direttivo potrà istituire succursali e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero; potrà istituire anche domicili presso altre associazioni e/o altre strutture pubbliche o private ed enti in genere complementari e affini.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto, in quanto può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Lecce, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con le parole "Associazione di Promozione Sociale", con l'acronimo "APS" e diventerà Associazione "Omnibus Pro Vita APS".

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 Attività e Finalità

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale della tutela dei diritti civili e umani per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà ed ha per scopo:

1. l'assistenza delle persone, affette da qualunque patologia fisica e psichica, degenti e loro parenti o accompagnatori, nell'organizzazione e prenotazione di esami diagnostici, visite mediche, ricoveri ospedalieri, sia in loco che nelle diverse strutture ospedaliere ed ambulatoriali dislocate sul territorio nazionale e d'estero;



2. attività di sensibilizzazione alla prevenzione della salute a mezzo dell'ideazione e la promozione di attività d'informazione, formazione ed educazione alla prevenzione della salute. Con l'impegno di incentivare una maggiore consapevolezza e soprattutto responsabilizzazione del cittadino a stili di vita per mantenere sempre e comunque uno stato di benessere e salute, ponendo in primo piano la qualità della vita;
3. l'Associazione promuove ed organizza campagne di informazione, conferenze, convegni, seminari, incontri, anche con medici e operatori sanitari e check-up di prevenzione della salute; nell'obiettivo di educare a prevenire, dalla "giovane età" ...sino alla "terza età"!

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento di ogni attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali, sarà disciplinata da un regolamento interno che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione esercita in via esclusiva, o principale, una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 c. 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche denominato Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del D.lgs. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo con apposita delibera e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.lgs. 117/2017.

Art. 6 Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, le finalità e che accettano lo statuto e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare lo statuto e attenersi allo stesso, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro soci, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Possono, altresì, essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, specificandone i motivi. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del D.lgs. 117/2017.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- c) mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. E hanno il dovere di accettare e osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 8 Soci Volontari

I soci volontari sono una particolare categoria di soci che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà in maniera non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese

sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma, hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri, laddove eletto;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Organo di Revisione legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea che redigerà il verbale della relativa seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. È convocata, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria o straordinaria dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante invio di lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- a richiesta di almeno un decimo dei soci facenti parte dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, ai sensi dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017, deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, di amministrazione e i verbali delle proprie sedute;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione in sede straordinaria;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

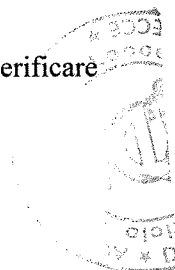
Art. 13 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo 1 delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, inoltre, delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 (tre) anni salvo dimissioni e/o revoca e i suoi componenti sono rieleggibili e si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati;
- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e, se necessario, il Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno 3 (tre) giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza e in caso di assenza o impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti e quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite del regolamento di amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo dei rimborsi spese per lo svolgimento del proprio ufficio.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti tra i propri componenti, così come le altre cariche.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;



- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 17 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Inoltre, attraverso apposita delega deliberata dal Consiglio Direttivo, il Segretario può gestire le attività finanziarie dell'Associazione in assenza della figura del Tesoriere.

Art. 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo che viene nominato nel momento in cui la complessità della gestione dell'Associazione lo richiede. In alternativa, le mansioni previste dalla figura del Tesoriere possono essere svolte anche dalla figura del Segretario, come disposto dall'art. 17 del presente Statuto. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Tesoriere può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile ed è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente iscritti presso il registro dei revisori legali dei conti.

Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, ove eletti dall'Assemblea dei Soci, sarà costituito da tre membri, nominati dall'Assemblea, con provata qualità di onorabilità e capacità di analisi e mediazione.

I componenti del Collegio dei Proviviri durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio è responsabile del rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti adottati dall'Assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il regolamento dell'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri ha quindi il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione.

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 22 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili, valori finanziari, rendite e disponibilità liquide in genere conferiti sia all'atto della costituzione che nel corso della vita sociale dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- acquisti, donazioni e lasciti testamentari di beni mobili ed immobili prevenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata e non;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- rendite finanziarie e patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali da manifestazioni, mostre e mercati artigianali, ecc;
- finanziamenti ed ogni altri tipo di entrate non commerciali;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione

devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art 22 del D.lgs. 117/2017, qualora l'ente acquisisca la personalità giuridica, non può assumere un valore inferiore a euro 15.000,00.

Art. 25 Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, si riferiscono all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo che deve essere presentato ed approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e comunque in tempo utile per garantire il relativo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter esser consultato da ogni associato.

Art. 26 Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite e i proventi, o le entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 117/2017, occorre depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lgs. 117/2017, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui occorre in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 27 Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, purché non volontari, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle relative finalità. In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017 il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 29 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro soci;
- b) il registro dei soci volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei soci volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 5 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 5 giorni.

Art. 30 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 31 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 32 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

